

Comune di Bologna
AREA WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'
CAPITOLATO TECNICO
"SERVIZI PER L'INCLUSIONE ABITATIVA"

PROGETTO NAUSICAA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019- Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale.

Adesione del Comune di Bologna alla richiesta di manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Codice unico intervento S01232710374202000127
CUP F39D19000030001

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato definisce gli interventi denominati "SERVIZI PER L'INCLUSIONE ABITATIVA" come dettagliato nella PARTE B- DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. A2 – Durata dell'appalto

La durata prevista dell'appalto è indicativamente di 14 mesi da dicembre 2020 sino al 28 gennaio 2022 termine del progetto Nausicaa. Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto Nausicaa, nel cui ambito tale affidamento rientra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune di Bologna, una o più proroghe non onerose del termine finale indicato al comma precedente.

Art. A3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro **467.543,48** oneri fiscali esclusi di cui costi stimati della manodopera euro 125.253,48 ai sensi dell'art.23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura bimestrale, come meglio specificato all'art. A5.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente Capitolato non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Amministrazione Comunale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A4 – Sottoscrizione del contratto e oneri a carico dell'Aggiudicataria

Il contratto di appalto sarà sottoscritto dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016. La firma del contratto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art. 32 c. 9 e c. 10 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. Nel contratto sarà dato atto che l'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante. Rientrano in tali oneri, il rimborso spese pubblicazione bando, l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

In caso di proroga del contratto prevista al precedente Art. 2 le eventuali spese saranno a carico dell'appaltatore.

Art. A5- Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza bimestrale, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni. Si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche LREPZX riportanti i dati di seguito indicati:

- CUP **F39D19000030001**

- CIG _____

- Impegni nn. _____ .

- subimpegni nn. _____

Le fatture elettroniche dovranno inoltre riportare le diciture di riferimento del Progetto di seguito riportate:

PROGETTO NAUSICAA- Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie 2019- Idee progettuali per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale- servizi per l'inclusione abitativa

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna. Non verranno in ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della regolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'aggiudicataria. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare tramite posta elettronica certificata da parte dell'Amministrazione comunale. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Amministrazione Comunale perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Art. A6- Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. A7 - Esecuzione anticipata del contratto

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste all'articolo 32 al comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. A8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni all'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

Art. A9 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti è regolata dalla legge 21.2.1991 n. 52 e dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A10 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Responsabile Unico del Procedimento può procedere all'applicazione di penali.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'art. A12. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, si procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- richiamo scritto in caso di :

primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando);

- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- mancata comunicazione di variazione dell'organico;

- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta);

- applicazione di penale pari a € 300 in caso di :

secondo riscontro per la medesima inadempienza;

- applicazione di penale pari a € 1.000 in caso di ogni ulteriore riscontro di una specifica inadempienza

In caso di fallimento dell'esecutore e misure straordinarie di gestione si applica l'art.110 del del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di operatori economici si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5.

Art. A11 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;

2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;

3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;

4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

6) grave danno all'immagine del Comune.

Nel caso di cui al n. 5, il Responsabile Unico del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A12 – Garanzie di esecuzione del contratto

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A13 - Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione dell'appalto al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Il soggetto aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti;
- rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs 81/08-, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
- rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;
- ad assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali;
- ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del personale addetto ai lavori;
- a fornire, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Il soggetto aggiudicatario dell'appalto, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

* Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a 2.000.0000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni

anche la specifica estensione a :

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;

* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto dell'appalto dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dello stesso l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci dell'aggiudicatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico",

l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL".

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'Area Welfare e promozione del Benessere della Comunità prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal soggetto aggiudicatario, non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte -dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art. A14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, ed è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di servizio, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

L'Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. A15 – Disposizione relative al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà:

- avvalersi, nel rispetto delle normative in essere, di personale con adeguata qualificazione professionale, competenza e con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio;
- dovrà trasmettere al Comune di Bologna al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

Il personale addetto sarà a totale carico dell'aggiudicatario, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.

L'appaltatore :

- sarà responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni;
- dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto;
- dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A16 – Obblighi dell'aggiudicatario

E' previsto l'obbligo in capo all'aggiudicatario di conservare in formato informatico tutte le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione del servizio nonché l'obbligo di consegnarle a richiesta

nei termini di legge.

Si recisa che le spese sostenute dovranno essere rendicontate analiticamente a costi reali.

Art. A17 – Verifiche e controlli

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

Art. A18– Revisione dei corrispettivi

Esclusa qualsiasi revisione dei prezzi

Art. A19– Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 2° – 40129 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Art. A20 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. A21- Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento Comunale di Contabilità nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

PARTE B- DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. B1 – TIPOLOGIA DI SERVIZIO

Il Servizio per l'inclusione abitativa è implementato a supporto del Servizio sociale territoriale unitario del Comune di Bologna (che comprende anche i servizi affidati alla gestione di ASP) e prevede interventi di accompagnamento dell'autonomia abitativa rivolti a cittadini di paesi terzi con particolare, ma non esclusivo, riferimento: ai richiedenti e titolari di protezione internazionale in uscita (o usciti da non più di 18 mesi) dal sistema di accoglienza metropolitano SIPROIMI/CAS; ai nuclei familiari ed agli adulti singoli in uscita dai percorsi di transizione verso l'autonomia abitativa attivati dal Comune e da ASP Città di Bologna; ai soggetti in condizione alloggiativa precaria e instabile, al fine del mantenimento e consolidamento della propria situazione abitativa.

Il Servizio per l'inclusione abitativa prevede l'attivazione di una Equipe, composta da un coordinatore e da 2 educatori. L'Equipe sarà coordinata dalla Responsabile dei servizi abitativi di ASP Città di Bologna e dovrà definire ed attivare gli interventi in stretta connessione con il case manager di ciascun beneficiario, nonché con la rete dei soggetti attivi sul territorio nell'ambito dei servizi per l'abitare (associazioni di categoria, uffici casa, agenzie immobiliari, Acer Bologna, ecc.).

L'attività di supporto alla ricerca e inserimento abitativo prevede l'attivazione di una serie di interventi coordinati, rivolti sia ai potenziali inquilini (accompagnamento nella ricerca abitativa, supporto nell'inserimento e conduzione dell'alloggio, mediazione con il vicinato ed il contesto comunitario di riferimento), sia ai proprietari degli immobili (fondo di garanzia a tutela di potenziali morosità, servizio amministrativo, servizio manutentivo

ordinario durante il periodo della locazione).

Per le situazioni più fragili e con una condizione economica ancora precaria, si dovranno prevedere interventi di housing sociale, in cui verrà comunque garantita un'azione educativa orientata all'empowerment e capacitazione dei beneficiari stessi, al fine del superamento della condizione di fragilità.

OBIETTIVI:

Obiettivo generale del Servizio è favorire e sostenere l'inserimento e l'autonomia socio-abitativa dei cittadini di paesi terzi beneficiari del progetto. Gli obiettivi specifici riguardano:

- costruire una nuova metodologia e un nuovo approccio al problema abitativo che colpisce molti cittadini provenienti da paesi terzi, cercando di costruire risposte personalizzate e differenziate in relazione ai bisogni e risorse dei beneficiari ed alle opportunità offerte dal mercato e dai servizi per l'abitare;
- fornire supporto e accompagnamento individualizzato nella ricerca di una soluzione abitativa, sia attraverso l'offerta di informazioni sempre complete ed aggiornate sulla situazione dell'abitare a Bologna (andamento del mercato per locazioni e compravendita, agevolazioni per l'acquisto e la locazione, accesso all'ERP, organizzazioni a sostegno dei locatari, ecc.) sia attraverso interventi più strutturati e azioni di accompagnamento individualizzate per i soggetti più deboli;
- consolidare e rafforzare le competenze acquisite dai beneficiari nel precedente percorso di accoglienza, per affrontare un successivo reinserimento, attivando sinergie con la comunità ed i servizi attivi in particolar modo nel contesto di nuovo insediamento;
- ridurre il rischio che le situazioni di difficoltà possano deteriorarsi o cronicizzarsi, garantendo valutazioni tempestive e condivise tra i diversi servizi pubblici e privati coinvolti e predisposizione di progetti individuali di uscita dalla situazione di criticità, realizzando una presa in carico olistica e trasversale del problema abitativo e agendo con immediatezza per riattivare le competenze sociali, relazionali ed economiche residue dei beneficiari;
- favorire e facilitare l'accesso alle diverse opportunità abitative disponibili sul libero mercato attraverso strumenti di garanzia per i proprietari e per gli inquilini o l'accesso ai diversi progetti di accoglienza di housing o cohousing sociale già presenti sul territorio, promuovendo anche sperimentazioni innovative sulla base dei bisogni/risorse rilevati;
- rafforzare la sinergia e la rete fra i diversi soggetti che sul territorio si occupano dell'abitare, così da realizzare un servizio capace di agire in modo globale su diversi ambiti, mediante attori specializzati in ciascuno di essi, che operano in stretta collaborazione;
- sensibilizzare la popolazione, anche coinvolgendo le associazioni dei proprietari immobiliari, al problema dell'abitare, attraverso iniziative di comunicazione e divulgazione di buone prassi, eventi pubblici dedicati e predisposizione di materiale informativo ad hoc;
- promuovere e consolidare le reti informali e comunitarie, anche relative alle relazioni tra connazionali, attorno ai beneficiari dell'intervento, con particolare attenzione alla componente femminile, quale forma di sostegno e accompagnamento all'insediamento nel nuovo contesto abitativo

ATTIVITA':

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati si ritiene utile la realizzazione delle seguenti attività:

- costruzione di strumenti condivisi che consentano una rapida valutazione della situazione complessiva del beneficiario in relazione al percorso di autonomia abitativa;
- gestione delle relazioni con i servizi invianti e di presa in carico dei beneficiari, coinvolgimento attraverso incontri periodici o raccordi telefonici e/o via mail di tutti gli altri servizi / attori territoriali coinvolti o da coinvolgere; partecipazione ai tavoli e riunioni di programmazione e verifica sul servizio convocati da ASP Città di Bologna e Comune di Bologna;
- definizione, in collaborazione con il beneficiario e con il case manager inviante, di progetti individualizzati di accompagnamento all'autonomia socio-abitativa, considerando: il contatto con i servizi abitativi e relative agevolazione per acquisto/locazione di abitazioni, la ricerca ed individuazione

- dell'alloggio, la conduzione del medesimo, l'inserimento nel nuovo contesto territoriale;
- monitoraggio educativo dei nuovi insediamenti realizzati, per il supporto alla gestione dell'alloggio, delle convivenze e per la facilitazione delle relazioni condominiali
- interventi di animazione territoriale che promuovano il dialogo interculturale e facilitino la creazione di reti e relazioni di vicinato e di comunità;
- azioni di orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari e sociali del territorio rivolte a gruppi di donne migranti;
- definizione e predisposizione, in raccordo con le associazioni di categoria attive nel settore immobiliare, di interventi a tutela della proprietà che possano incrementare le disponibilità di alloggi in locazione sul territorio, anche per le fasce deboli di popolazione;
- costruzione di uno strumento di garanzia per le locazioni, attraverso il coinvolgimento di un istituto bancario o assicurativo, definizione delle procedure di fruizione dello stesso e di un piano che ne garantisca la sostenibilità;
- attivazione di un service global di supporto alla gestione amministrativa dei contratti di locazione ed alla manutenzione ordinaria degli alloggi reperiti sul mercato privato, sia a tutela dei proprietari durante la conduzione della locazione, sia per il ripristino delle condizioni ottimali dell'immobile al termine della stessa;
- mappatura delle risorse/progetti, istituzionali e non, attivi in area metropolitana sul tema dell'abitare e monitoraggio del fenomeno del disagio sociale e abitativo;
- implementazione del data base già in uso da ASP Servizi abitativi, contenente le informazioni principali sui potenziali beneficiari per facilitarne l'abbinamento alle risorse alloggiative individuate;
- campagna di comunicazione pubblica sui percorsi di vicinanza solidale e di sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi realizzate, al fine di coinvolgere i potenziali locatori e indurre comportamenti positivi nelle dinamiche proprie del mercato immobiliare;
- redazione di reportistica sull'attività svolta

LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio si svolgerà sul territorio metropolitano di Bologna, dove sono ubicati i servizi territoriali coinvolti, nonché nelle sedi istituzionali di Comune e ASP Città di Bologna e in quelle dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi per l'abitare. In relazione alle risorse abitative reperite, il servizio potrà svolgersi anche nelle zone limitrofe del territorio metropolitano, oltre che nei luoghi di attuale abitazione dei beneficiari.

INDICATORI DI RISULTATO

- n. di beneficiari colloquiati (almeno 100)
- n. di percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa attivati (almeno 30)
- n. beneficiari coinvolti in inserimenti abitativi (almeno 50)
- n. di alloggi affittati (almeno 10)
- n. fidejussioni (almeno 20)
- n. alloggi interessati dalle attività del service global attivato (almeno 30)
- n. di donne di paesi accompagnate ai servizi del territorio (almeno 30)
- n. di interventi di animazione territoriale attuati (almeno 3)
-

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi si riferiscono alla migliore capacità del SST di accompagnare i cittadini di paesi terzi verso l'autonomia abitativa e nella sperimentazione di percorsi e pratiche, anche innovative, per sensibilizzare il mercato immobiliare ai fabbisogni abitativi delle fasce deboli di popolazione.

Gli output del progetto riguardano:

- la redazione di un report sull'attività realizzata che delinei anche buone prassi per l'operatività futura
- format degli strumenti di valutazione realizzati
- prodotti della campagna di comunicazione e sensibilizzazione realizzata

Art. B2 – Figure richieste e quantificazione delle attività

1) EDUCATORI

E' prevista l'attivazione di una equipe di 2 educatori a tempo pieno con competenze sia nel lavoro di comunità sia nella presa in carico ed accompagnamento all'autonomia di cittadini di paesi terzi, singoli e nuclei famigliari, anche in condizioni di fragilità sociale. E' richiesta capacità di ascolto e di lavoro in equipe, nonché in interventi di animazione territoriale e di mediazione dei conflitti. L'educatore sarà il punto di riferimento fondamentale per i beneficiari afferenti al servizio, e figura centrale per curare la connessione tra il servizio, i soggetti attivi nell'ambito dei servizi per l'abitare ed il sistema dei servizi territoriali.

Il personale impiegato dovrà possedere la qualifica di educatore professionale con gli inquadramenti previsti dal C.C.N.L. di riferimento e una comprovata esperienza di 2 anni in progetti e/o servizi rivolti all'inclusione socio-abitativa di cittadini immigrati.

2) COORDINATORE

E' prevista una figura di coordinatore dell'equipe, per 20 ore settimanali, con funzioni di raccordo con il committente su tutti gli aspetti progettuali e gestionali del servizio e con il compito, in particolare, di individuare i professionisti maggiormente idonei e competenti rispetto alla richiesta specifica di intervento.

L'attività di coordinamento comprende:

- la programmazione degli interventi
- la supervisione e verifica dell'operato dell'equipe,
- la verifica economica gestionale e la gestione di eventuali problematiche,
- la raccolta della documentazione del servizio e delle schede orarie di intervento dei singoli professionisti,
- la conduzione delle attività di elaborazione della reportistica sulle attività realizzate,
- la conduzione della campagna di comunicazione,
- la partecipazione ai tavoli istituzionali ed alle riunioni di coordinamento convocate dal committente

Il coordinatore deve possedere i seguenti requisiti minimi: laurea in scienze della formazione, scienze antropologiche, pedagogiche, psicologia, scienze sociali, e una comprovata esperienza di due anni nel coordinamento di progetti e/o servizi per rivolti all'inclusione abitativa dei cittadini immigrati.

APERTURA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso per 14 mesi da dicembre 2020 a gennaio 2022 e dovrà realizzare: almeno 100 colloqui con potenziali beneficiari delle attività e 30 percorsi di accompagnamento all'autonomia abitativa, nonché coinvolgere almeno 50 beneficiari in inserimenti abitativi; dovrà altresì assicurare il service global per almeno 30 alloggi e acquistare almeno 20 fidejussioni. L'equipe dovrà organizzare almeno 3 interventi di animazione territoriale, una campagna di sensibilizzazione e dovrà altresì coinvolgere almeno 30 donne in percorsi di gruppo per accompagnamento ai servizi di territorio. Dovrà altresì partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal committente e redigere la reportistica di monitoraggio e valutazione prevista (almeno 1 report finale e 2 semestrali, oltre che quelli mensili).

Ogni attività dovrà essere definita e concordata con il Responsabile dei Servizi abitativi di ASP Città di Bologna e/o con il Case manager da questi indicato.

Art. B3 - Documentazione da produrre

- report mensile e semestrale di monitoraggio delle attività svolte
- relazione finale delle attività, contenente buone prassi per l'operatività futura
- prodotti realizzati per la campagna di comunicazione/sensibilizzazione prevista

Art. B4 – Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.